

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**ADUNANZA N. 49 LEGISLATURA N. Xdelibera
333

DE/PR/PSS Oggetto: L.R. 28/2008, art. 16 - Istituzione Elenco regionale
 0 NC dei mediatori dei conflitti - Approvazione delle
 modalità di iscrizione nell'Elenco regionale dei
 Prot. Segr. mediatori dei conflitti, e revoca delle DGR 983/09,
 378 DGR 2062/2009 e DGR 171/2016

Lunedì 18 aprile 2016, nella sede della Regione Marche, ad Ancona,
 in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale,
 regolarmente convocata.

Sono presenti:

- LUCA CERISCIOLI	Presidente
- ANNA CASINI	Vicepresidente
- MANUELA BORA	Assessore
- LORETTA BRAVI	Assessore
- FABRIZIO CESETTI	Assessore
- MORENO PIERONI	Assessore
- ANGELO SCIAPICETTI	Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la
 Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
 alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Fabrizio Costa.

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
 del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO

Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: L. R. 28/2008, art. 16 – Istituzione Elenco regionale dei mediatori dei conflitti – Approvazione delle modalità di iscrizione nell’Elenco regionale dei mediatori dei conflitti, e revoca delle DGR 983/09, DGR 2062/2009 e DGR 171/2016.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla PF disagio sociale e albi sociali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole del Dirigente della PF Disagio sociale e albi sociali, di cui all’articolo 16 bis, della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- di istituire l’Elenco regionale dei mediatori dei conflitti, ai sensi della L.R. 16/2011;
- di approvare le modalità di iscrizione nell’Elenco regionale dei mediatori dei conflitti, in Allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di revocare le DGR 983/09, DGR 2062/2009 e DGR 171/2016;
- di stabilire che gli iscritti nell’elenco regionale dei mediatori penali minorili di cui alla DGR 983/2009, alla data del presente atto, sono automaticamente iscritti nell’elenco regionale dei mediatori dei conflitti istituito con il presente atto;
- di stabilire che gli iscritti di cui al punto precedente, ma senza esperienza specifica presso il Centro Regionale per la Mediazione dei Conflitti (CRMC), prima di stabilire un eventuale rapporto di collaborazione professionale con la Regione Marche devono possedere i “requisiti operativi” di cui in Allegato 1 alla presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Fabrizio Costa)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioni)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DGR 2216/02: *“Attuazione del protocollo d'intesa tra Regione Marche e Ministero della Giustizia in materia penitenziaria e post-penitenziaria – Approvazione dell'atto di istituzione sperimentale dell'Ufficio per la mediazione penale minorile delle marche”*;

L.R. n. 28 del 30 settembre 2008: *“Sistema Regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti”*;

DGR 983/09: *“L.R. 28/2008 – Istituzione dell'Elenco regionale dei mediatori penali minorili e definizione delle modalità per l'iscrizione allo stesso”*

DGR 2062/2009: *“Istituzione dell'Elenco regionale dei mediatori penali minorili e definizione delle modalità per l'iscrizione allo stesso – Modifica della DGR 983/09”*

L.R. 16/2011 concernente la modifica della L.R. 28/2008

DGR 171/2016 concernente la modifica della DGR 2062/2009 – Elenco regionale dei mediatori

MOTIVAZIONE

Con DGR 983/09 è stato istituito l'Elenco regionale dei mediatori penali minorili e sono state definite le modalità per l'iscrizione allo stesso.

Con successive DGR 2062/2009 e 171/2016 sono state approvate modifiche ed integrazioni ai criteri e modalità per l'iscrizione nell'elenco. In particolare:

- con DGR 2062/2009 l'elenco è stato reso accessibile anche agli educatori con esperienza almeno quinquennale nel settore della giustizia minorile, maturata presso servizi pubblici o del terzo settore; inoltre è stato individuato il numero di anni di esperienza professionale specifica quale criterio di scelta dei mediatori all'interno dell'elenco da parte della Regione Marche, per le necessità del proprio Centro per la mediazione;
- con DGR 171/2016 sono stati previsti requisiti ulteriori, denominati “requisiti operativi”, rispetto ai titoli ed ai requisiti curricolari preesistenti; i “requisiti operativi” consistono in un colloquio valutativo individuale ed in un periodo obbligatorio di affiancamento non retribuito ai mediatori con esperienza maturata presso il Centro regionale. Tali requisiti valgono per chi chiede l'iscrizione nell'elenco regionale e per coloro che alla data del presente atto sono già iscritti nell'elenco regionale ma non hanno mai svolto attività di mediazione presso il Centro.

Considerato che la con L.R. 16/2011 è stato modificato l'art. 16 della L.R. 28/2008, stabilendo l'istituzione del “Centro Regionale per la Mediazione dei Conflitti”, con funzioni ampliate alla mediazione sociale ed anche a favore di soggetti adulti, rispetto al solo ambito penale minorile precedente, e che conseguentemente il relativo Elenco regionale adotta la medesima denominazione (Elenco regionale dei mediatori di conflitti), si rende necessario adeguare l'attività amministrativa alla Legge Regionale vigente.

Al fine di semplificare i riferimenti amministrativi sopra indicati si ritiene opportuno revocare le delibere precedenti (983/2009, 2062/2009, 171/2016), che vengono sostituite dal presente atto.

Con il presente atto si propone quindi:

- di istituire l'Elenco regionale dei mediatori dei conflitti, ai sensi della L.R. 16/2011;
- di approvare le modalità di iscrizione nell'Elenco regionale dei mediatori dei conflitti, in Allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi della L.R. 28/2008, art. 16, c. 4, con l'integrazione dei

Man



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

criteri di gestione dell'elenco, prevedendo che ai fini della permanenza nel medesimo sia obbligatoria per tutti gli iscritti (con o senza esperienza maturata presso il Centro) la formazione continua attraverso la partecipazione alle attività formative, di aggiornamento e di supervisione organizzate periodicamente dalla Scuola regionale di formazione della P.A.; vengono inoltre indicati i casi e le modalità di cancellazione dall'elenco dei mediatori;

- di revocare le DGR 983/09, DGR 2062/2009 e DGR 171/2016;
- di stabilire che gli iscritti nell'elenco regionale dei mediatori penali minorili di cui alla DGR 983/2009, alla data del presente atto, sono automaticamente iscritti nell'elenco regionale dei mediatori dei conflitti istituito con il presente atto;
- di stabilire che gli iscritti di cui al punto precedente, ma senza esperienza specifica presso il Centro Regionale per la Mediazione dei Conflitti (CRMC), prima di stabilire un rapporto di collaborazione professionale con la Regione Marche devono possedere i "requisiti operativi" di cui in Allegato I alla presente deliberazione.

Ai mediatori già iscritti nell'elenco e con esperienza maturata presso il Centro non sono richiesti i "requisiti operativi".

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Per tutto quanto precede, ed atteso che sussistono le ragioni di opportunità ed i presupposti normativi, si propone che la Giunta Regionale deliberi quanto previsto nel dispositivo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Marco Nocchi)

Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF DISAGIO SOCIALE E ALBI SOCIALI

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DELLA PF
(Paolo Mannucci)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Paolo Mannucci)

La presente deliberazione si compone di n. 8 pagine, di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Fabrizio Costa)



ALLEGATO 1

**MODALITA' PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE DEI MEDIATORI DEI
CONFLITTI**

Per l'iscrizione e per la permanenza nell'Elenco Regionale dei mediatori dei conflitti sono necessari i seguenti titoli e requisiti:

1. Titoli:

Diploma di Laurea nelle seguenti discipline: Psicologia, Servizio Sociale, Sociologia, Giurisprudenza, Antropologia, Scienza della Formazione; iscrizione agli ordini professionali, ove previsti dalla legge¹.
In deroga al diploma di laurea sopra indicato, possono essere iscritti anche gli educatori con almeno 5 anni di esperienza nel settore della giustizia minorile, maturata presso servizi pubblici, privati o del terzo settore.

2. Requisiti curriculari per l'iscrizione (entrambi necessari):

- a. Esperienza professionale almeno triennale nell'ambito minorile con particolare riferimento ai fenomeni di disagio e disadattamento;
- b. Formazione specifica sulla mediazione penale con almeno 180 ore di frequenza o, in alternativa, formazione specifica sulla mediazione socio-familiare con almeno 180 ore di frequenza.

3. Requisiti operativi (entrambi necessari):

- a. Esito positivo di un colloquio valutativo tecnico-psicoattitudinale volto a verificare le competenze e le attitudini relazionali e comunicative del mediatore; il colloquio viene tenuto da un Comitato composto dal Dirigente della Struttura regionale competente e dal Coordinatore del Centro Regionale per la Mediazione dei Conflitti (CRMC). Il Comitato può avvalersi della consulenza di un esperto esterno senza oneri aggiuntivi per la Regione. Al termine del colloquio il Comitato esprime la propria valutazione anche in ordine all'idoneità rispetto alle due principali tipologie di mediazione (penale o socio-familiare), ai fini dell'ammissione al tirocinio di cui sotto; la sessione di colloqui si tiene di norma una volta l'anno.
- b. Subordinatamente all'esito positivo del colloquio valutativo: tirocinio formativo gratuito in affiancamento a mediatori esperti del CRMC, almeno 8 casi di mediazione. Al termine del tirocinio formativo

¹ Si precisa che, in mancanza di Laurea in Psicologia e Servizio Sociale, si considera comunque valida l'iscrizione ai rispettivi Ordini professionali. Si precisa inoltre che sono considerati validi i titoli di studio equiparabili a quelli indicati e conseguiti precedentemente alle modifiche che hanno riguardato l'istituzione di nuove Facoltà e una diversa durata degli studi.

12000



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

il Coordinatore del CRMC presenta una relazione sull'andamento e sulle eventuali criticità. L'esito positivo del tirocinio determina l'iscrizione nell'elenco.

Il possesso dei requisiti operativi è richiesto anche ai mediatori già iscritti nell'elenco ma senza esperienza maturata presso il CRMC, al fine di abilitare il soggetto alla collaborazione professionale con la Regione Marche, previo affidamento di incarico.

4. Requisiti di formazione continua ai fini della permanenza nell'elenco

Al fine della permanenza nell'elenco, è richiesta la frequenza con esito positivo alle attività formative, di aggiornamento e di supervisione organizzate dalla struttura Regionale competente.

5. Soggetti già iscritti nell'Elenco regionale dei mediatori penali minorili

- a. gli iscritti nell'elenco regionale dei mediatori penali minorili di cui alla DGR 983/2009, alla data del presente atto, sono automaticamente iscritti nell'elenco regionale dei mediatori dei conflitti istituito con il presente atto;
- b. gli iscritti di cui al punto precedente, ma senza esperienza specifica presso il Centro Regionale per la Mediazione dei Conflitti (CRMC), prima di stabilire un eventuale rapporto di collaborazione professionale con la Regione Marche devono possedere i "requisiti operativi" di cui al punto 3;
- c. nel caso di mancata presentazione al colloquio, salvo gravi motivi che possano giustificarla, o di mancato superamento del colloquio, il mediatore viene cancellato dall'elenco.

6. Modalità di presentazione della domanda d'iscrizione

- a. La domanda, redatta secondo lo schema previsto dalla Giunta Regionale, dovrà essere presentata alla Regione Marche, Servizio Politiche Sociali e Sport, Via G. da Fabriano 3, 60125 Ancona
- b. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 1. Curriculum vitae
 2. Attestazione circa il possesso dell'esperienza professionale specifica richiesta
 3. Attestazione circa il percorso formativo specifico seguito
 4. Autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della L. 675/96 e successive modifiche
 5. Copia del documento d'identità

7. Modalità iscrizione

Il Servizio competente esamina le domande pervenute e verifica il possesso del titolo e dei requisiti curriculari, nonché la completezza della documentazione allegata.

Gli aspiranti in possesso dei requisiti curriculari sono convocati per il colloquio valutativo di cui al punto 3, al quale, in caso di esito positivo, segue lo svolgimento del tirocinio obbligatorio (almeno 8 casi di mediazione) in affiancamento a mediatori esperti del CRMC.

Sulla base del possesso di tutti i requisiti sopra indicati, con successivo Decreto del Dirigente del Servizio competente viene disposta l'iscrizione nell'Elenco e notificata l'iscrizione al richiedente. In caso contrario viene comunicato all'aspirante l'esito negativo della richiesta d'iscrizione.

L'Elenco, costantemente aggiornato, viene pubblicato nel sito istituzionale della Regione Marche.

Man



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

8. Criterio di scelta dei mediatori per la collaborazione professionale con la Regione Marche

Al fine di soddisfare il fabbisogno di operatori presso il CRMC, la Regione sceglie i mediatori nell'elenco garantendo:

1. la continuità del funzionamento e dei servizi erogati dal Centro;
2. l'adeguatezza delle competenze tecniche e curriculari necessarie alla specificità del caso, viste anche le indicazioni fornite dalla Commissione dopo il colloquio,

nel rispetto delle esigenze di rotazione delle collaborazioni.

9. Cancellazione dall'elenco

Il Dirigente responsabile del Centro provvede alla cancellazione dall'elenco con proprio atto nei seguenti casi:

1. mancanza di almeno uno dei due requisiti operativi necessari (mancata presentazione al colloquio convocato con almeno 15 giorni di preavviso, salvo gravi motivi che possano giustificarla; esito negativo del colloquio e/o esito negativo del tirocinio formativo gratuito in affiancamento);
2. valutazione negativa delle prestazioni previste dall'eventuale contratto di collaborazione nello svolgimento delle attività di mediazione; la valutazione è desumibile da una dettagliata relazione tecnica redatta dal Coordinatore del Centro;
3. mancata frequenza alla formazione continua organizzata dalla Regione, salvo adeguate motivazioni che possano giustificarla.

Il relativo atto viene trasmesso alla persona interessata.

Moore

Y